

DETERMINA DIRIGENZIALE



COMUNE DI BARI

Registro Generale **DD 18279 / 2025**

Registro per Direzione **DD-28 00180 / 2025**

Data adozione **28/11/2025**

Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026 CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALISTA "NATI PER AMARTI" PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE IN VIA S.MILELLA N.99 E LA GESTIONE DELLA STABILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E VAGANTI TRAUMATIZZATI E INCIDENTATI E DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. €56.400,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA MEDESIMA ASSOCIAZIONE

FIRMATARI

Nome	Ruolo	Data firma digitale
Toritto Antonio	Adottante	28/11/2025
Luciannatelli Pietro	Dirigente del Servizio Finanziario	01/12/2025

RESPONSABILI

Nome	Ruolo	Data visto
Ventrella Giovanni Battista	Responsabile del Procedimento	28/11/2025
Lacriola Mariangela	Responsabile del procedimento del Servizio Finanziario	01/12/2025



c_a662.Comune di Bari - Rep. DD 01/12/2025.0018279.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Pietro Lucianatelli

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Antonio TORITTO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 401 del 02.12.2024, con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di Direzione della Ripartizione "Tutela Ambiente, Igiene e Sanità";

PREMESSO che:

- la normativa vigente ha posto a carico dei Comuni, singoli o associati, precisi obblighi a salvaguardia del benessere degli animali e della salute pubblica, al fine di realizzare un corretto rapporto *"uomo-animale-ambiente"*, ai sensi della Legge del 14.08.1991 n.281 e s.m.i. e della Legge Regionale del 07.02.2020 n.2;
- la L.R. n.2/20 all'art.4 prevede che ai Comuni competono *"la gestione dei canili sanitari e dei rifugi"* e *"i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie"*;
- con O.S. n.127 del 27/1/16 è stato attivato il Canile Sanitario comunale presso la struttura in Via dei Fiordalisi, già Via Saverio Milella 99, affidandone la gestione all'Associazione Nati per Amarti Onlus (iscritta al n.69 dell' *"Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali"*, di cui all'art.19 L.R. n.2/2020);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.844 del 11/12/2017 è stato approvato *"lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale disciplinante i rapporti tra il Comune di Bari e l'Associazione Nati per Amarti Onlus (iscritta al n.69 dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)" per la gestione temporanea del pronto soccorso dei cani randagi incidentati e/o traumatizzati nonché del canile sanitario del Comune di Bari in via dei Fiordalisi (già via Milella)"* che ha sostituito il precedente schema di convenzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.938 del 30/12/2016;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.2019/03499 del 22.03.2019, divenuta esecutiva in data 12.04.2019 è stata rinnovata la Convenzione in parola prevedendo un incremento del contributo erogato. Il suddetto contributo massimo da corrispondere, quindi, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, è stato così determinato e, risulta ad oggi invariato:
 - gestione mensile ordinaria canile sanitario € 2.200,00 mensili;
 - gestione pronto soccorso cani randagi e vaganti € 2.000,00 mensili;
- la Giunta Comunale con deliberazione immediatamente esecutiva n.262 del 21.05.2020, che qui si intende integralmente richiamata, ha autorizzato ad integrare e modificare la convenzione disciplinante i rapporti con la suddetta Associazione nella gestione temporanea del canile sanitario comunale e del pronto soccorso dei cani vaganti traumatizzati e/o incidentati, stabilendo le relative clausole e condizioni, ed in particolare quanto segue: *"omissis... 2) la previsione di un rimborso spese fino all'80% delle spese effettivamente sostenute e documentate, ma comunque nei limiti di un tetto massimo trimestrale non superiore ad €14.100,00 unificato per le attività di gestione del Canile sanitario e del Pronto soccorso cani randagi e vaganti traumatizzati e incidentati l'Associazione avrà diritto trimestralmente alla quota parte dell'importo previsto maturata nel periodo di riferimento.....omissis..."* nonché stabiliva *"in €56.400,00 la spesa annuale quale contributo massimo da erogare per le attività di gestione del Canile sanitario e del Pronto soccorso cani randagi e vaganti traumatizzati e incidentati, comprensiva di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali se dovuti"*;
- con Determinazione Dirigenziale n.2020/06246 del 22.05.2020 veniva approvato lo Schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Bari e l'Associazione Nati per Amarti Onlus per la gestione temporanea del Canile Sanitario del Comune di Bari in via dei Fiordalisi e del Pronto Soccorso dei cani randagi e vaganti incidentati e/o traumatizzati, secondo le clausole e condizioni

autorizzate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 21.05.2020 e dato atto di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione con efficacia dal 01.06.2020 al 30.09.2020;

- la suddetta Convenzione è stata successivamente rinnovata agli stessi patti e condizioni dapprima con Determinazione Dirigenziale n. 2020/11623 del 04.10.2020 sino al 30.09.2021, successivamente con Determinazione Dirigenziale n.2021/12836 del 30.09.2021 sino al 30.09.2022, con Determinazione Dirigenziale n.2022/14201 del 19.10.2022 sino al 30.09.2023, con Determinazione Dirigenziale n. 15509/2023 del 10.10.2023 sino al 30.09.2024 ed, infine, con Determinazione Dirigenziale n. 17065/2024 del 31.10.2024 sino al 30.09.2025.

RILEVATO che con nuova Ordinanza contingibile ed urgente, n. 2923 del 02.10.2025 a tutela della salute e della pubblica incolumità, il Sindaco ha disposto, fra l'altro, di prorogare *"fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del canile sanitario e annesso parco rifugi, e comunque non oltre il 30.09.2026, all'Associazione Nati Per Amarti la gestione temporanea del canile sanitario comunale e annessi rifugi, in via dei Fiordalisi, e la gestione dei rapporti con clinica specializzata incaricata delle cure di Pronto Soccorso di cani incidentati e/o traumatizzati"*.

RITENUTO NECESSARIO

- assicurare continuità al servizio del canile sanitario comunale nonché di pronto soccorso di che trattasi, nelle more della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'individuazione del gestore dei canili/rifugi comunali;
- provvedere ad impegnare la spesa per rinnovare la convenzione in argomento.

PRESO ATTO che con PEC acquisita agli atti di Ufficio al prot. n. 319049 del 16.09.2025 l'Associazione Nati per Amarti, nel riscontrare la nota prot. n. 313673 del'11.09.2025, forniva la propria disponibilità allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione in argomento per il periodo 01.10.2025 - 30.09.2026, agli stessi patti e condizioni.

DATO ATTO che

- risulta, quindi, necessario rinnovare la Convenzione con l'Associazione Nati per Amarti (**All.1**);
- la Convenzione a sottoscrivere con l'Associazione Nati Per Amarti, avrà efficacia sino al 30.09.2026 e perderà la sua efficacia ove si concluda, prima del predetto termine, la procedura di gara per individuare il gestore del canile sanitario comunale di via dei Fiordalisi, che provvederà tra l'altro alla gestione del pronto soccorso cani randagi e/o vaganti del territorio comunale
- con D.G.C. 812 del 25.11.2025 sono stati rimodulati gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa presenti sulle annualità 2025 e 2026 del PEG 2025/2027 e si è proceduto alla variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa per l'annualità 2025 e di competenza per l'annualità 2026 dei macroaggregati 03 e 04.

CONSIDERATO che le somme sono da corrispondere all'Associazione a titolo di contributo delle spese sostenute per la gestione delle attività innanzi specificate ammontano complessivamente ad €.56.400,00 (omnicomprensivi di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali, se dovuti) per il periodo dal 01.10.2025 al 30.09.2026, da impegnare negli esercizi 2025 e 2026.

RITENUTO, pertanto, di impegnare le somme necessarie allo svolgimento come segue:

- **€.14.100,00** sul C.d.C. **435**, Cap.**14901**, Bilancio **2025**, Codice SIOPE **U.1.04.04.01.001**;
- **€.42.300,00** sul C.d.C. **435**, Cap.**14901**, Bilancio **2026**, Codice SIOPE **U.1.04.04.01.001**.

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25.02.2025, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027 del Comune di Bari e relativi allegati redatto con gli schemi di cui al D.Lgs. n.118/2011;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 18.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 31.03.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale del bilancio 2025 - 2027 e documenti allegati, di cui all'art.175, comma 8, d.lgs. 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.529 del 05.08.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione delle variazioni al PEG 2025/2027, conseguenti a variazioni di stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio di Previsione 2025/2027 effettuate con deliberazioni consiliari e giuntali, con diverse determinazioni dirigenziali, per le fattispecie contemplate e ammesse dalla normativa vigente, e a seguito della deliberazione di verifica degli equilibri generali di bilancio e della variazione di assestamento generale del Bilancio 2025/2027 e documenti allegati, di cui alla D.C.C. n.76 del 29.07.2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 29.09.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- la Legge del 14.08.1991 n.281 e s.m.i.;
- la Legge Regionale del 07.02.2020 n.2;
- i vigenti Regolamento di Contabilità e Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale n.84/2012 sulla "Tutela dei diritti degli animali";
- il Regolamento Comunale n.122/91;
- gli artt.13 bis e 25 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, nonché la Circolare della Segreteria Generale n.1910 del 21.05.2002;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.262 del 22.05.2020;

ACCERTATO, altresì, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che per il pagamento derivante dal presente provvedimento, in quanto imputato anche su esercizio successivo a quello in corso, dovrà essere assicurato idoneo stanziamento di cassa sul relativo capitolo in sede di approvazione del prossimo Bilancio di Previsione e del prossimo PEG in coerenza con il saldo di finanza pubblica.

DATO ATTO che il presente provvedimento dovrà conseguire ai fini dell'esecutività il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione.

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di situazione di conflitto di interessi anche potenziale di cui all'art. 6-bis della legge n.241/1990.

DATO ATTO, altresì, che alla presente Determinazione sarà data adeguata pubblicità

con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Bari (www.comune.bari.it), ai fini conoscitivi dell'atto.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esplicitate, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. **RINNOVARE**, vista l'emissione dell'Ordinanza Sindacale, la Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Bari e l'Associazione Nati per Amarti Onlus (iscritta al n.69 dell' "*Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali*") il cui schema si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**All.1**) per la gestione temporanea del Canile Sanitario del Comune di Bari in via dei Fiordalisi e del Pronto Soccorso dei cani randagi e vaganti incidentati e/o traumatizzati.
2. **DARE ATTO** che si procederà alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto con l'Associazione Nati per Amarti e che la medesima avrà efficacia sino al 30.09.2026 e perderà la sua efficacia ove si concluda, prima del predetto termine, la procedura di gara pubblica per individuare il gestore del canile sanitario comunale di via dei Fiordalisi, il quale provvederà, tra l'altro, alla gestione del pronto soccorso cani vaganti traumatizzati e/o incidentati nel territorio comunale.
3. **IMPEGNARE ed IMPUTARE** la somma presunta di **€.56.400,00** inclusa di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali - se dovuti - in favore dell'Associazione Nati per Amarti OdV, con sede legale in via Domenico Morea n. 18, C.F.:93368620725, a titolo di contributo per la gestione delle attività in argomento come segue:
 - **€.14.100,00** sul C.d.C. **435**, Cap.**14901**, Bilancio **2025**, Codice SIOPE **U.1.04.04.01.001**;
 - **€.42.300,00** sul C.d.C. **435**, Cap.**14901**, Bilancio **2026**, Codice SIOPE **U.1.04.04.01.001**.
4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al legale rappresentante dell'Associazione Nati per Amarti OdV.
5. **DISPORRE** l'invio del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per acquisirne il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. **DARE ATTO** che
 - a. la spesa di **€.56.400,00** è necessaria ad assicurare la continuità delle attività di cui sopra ed è corrisposta a titolo di compartecipazione alle spese;
 - b. il suddetto contributo è soggetto alla disciplina stabilita nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.122/1991, ai sensi degli artt. 9,10 e 11 e sarà riconosciuto all'Associazione Nati per Amarti a presentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività in argomento;
 - c. il rinnovo della Convenzione in oggetto agli stessi patti e condizioni già in essere costituisce, analogamente ai precedenti rinnovi disposti con D.D. n.2020/11623 del 04.10.2020, D.D. n. 2020/12836 del 30.09.2021, D.D. n.2022/14201 del 19.10.2022, D.D. n. 15509/2023 del 10.10.2023 e 17065/2024 del 31.10.2024, un contenimento della spesa per l'Amministrazione Comunale;
 - d. la presente spesa non rientra nel divieto di cui all'art.6, co.9 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010, ma si configura come sostegno di attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti di istituto di questo Ente.
7. **DARE ATTO** che:
 - a. ai sensi di quanto statuito dal D.Lgs. n.118/2011, Allegato n. 4/2, la summenzionata spesa è stata imputata sugli esercizi finanziari 2025 e 2026;
 - b. ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, per il pagamento derivante dal presente provvedimento dovrà essere assicurato, in sede di approvazione del prossimo Bilancio di Previsione 2026/2028 e del prossimo PEG, sul relativo capitolo di spesa, annualità 2026, idoneo stanziamento di cassa in coerenza con il saldo di finanza pubblica;
 - c. la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi



- di legge con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- d. alla presente determinazione, ad intervenuta esecutività, sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Bari.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Antonio Toritto



c_a662.Comune di Bari - Rep. DD 01/12/2025.0018279.1 Copia conforme dell'originale s
ottoscritto digitalmente da Pietro Luciannatelli

ASPETTI CONTABILI SPESA												
N.	TIT.	ANNO BIL.	ANNO GEST.	CDC	CAP.	IMP.	SUB IMP.	MISS.	MACRO AGGR.	PROGR.	PDC	EURO
		2025			14901	10704					U.1.04.04.01.001	€ 14.100,00
		2026			14901	3238					U.1.04.04.01.001	€ 42.300,00
												€ 56.400,00

BENEFICIARI		
BENEFICIARIO (Cognome Nome/Ragione Sociale)	PIVA/CF	IMPORTO
Nati per Amarti OdV	93368620725	€ 56.400,00

VISTO REGOLARITÀ' CONTABILE PER COPERTURA FINANZIARIA	DATA	ESITO	TESTO
Fto digitalmente da Pietro Luciannatelli	01/12/2025	POSITIVO	

c_4662.Comune di Bari - Rep. DD 01/12/2025.0018279.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Pietro Lucianatelli

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE NATI PER AMARTI ONLUS E IL
COMUNE DI BARI PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO
COMUNALE IN VIA DEI FIORDALISI E LA GESTIONE DELLA
STABILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E VAGANTI TRAUMATIZZATI
E INCIDENTATI.**

tra:

Il Comune di Bari (C.F.:80015010723) con sede in c.so Vittorio Emanuele II, 84 –
70122 Bari, rappresentato dal Dirigente responsabile pro-tempore della Ripartizione
“Tutela Ambiente, Igiene e Sanità”, Dott. Ing. Antonio TORITTO, nato a _____ in
data _____, domiciliato per la carica nella sede municipale di via Giulio Petroni,
103 – 70124 Bari - il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente
che rappresenta, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. _____
del _____;

e

L'Associazione Nati per Amarti ONLUS (C.F.:93368620725) con sede in Via
Domenico Morea 18, 70125 BARI, rappresentata in questo atto dalla Dott.ssa
Patrizia GIAQUINTO, nata a _____ in data _____ e domiciliata al medesimo
indirizzo, di seguito denominata “Associazione”

PREMESSO che:

- con legge n.281/91 “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo*”, l’art.2 comma 12 recita: “*Le strutture di cui al comma 1 dell’art.4
possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio
di pronto soccorso*”;

- la L.R. n.2/20 all’art.4 prevede che ai Comuni competono “*la gestione dei canili
sanitari e dei rifugi*” e “*i trattamenti sanitari per gli animali d’affezione vaganti*”

recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie”;

–con O.S. n.127 del 27/1/16 è stato attivato il Canile Sanitario comunale presso la struttura in Via dei Fiordalisi, già Via Saverio Milella 99, affidandone la gestione all’Associazione Nati per Amarti Onlus (iscritta al n.69 dell’ “Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali”, di cui all’art.19 L.R. n.2/2020);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.844 del 11.12.2017 è stato approvato *“lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale disciplinante i rapporti tra il Comune di Bari e l’Associazione Nati per Amarti Onlus (iscritta al n.69 dell’ “Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali) per la gestione temporanea del pronto soccorso dei cani randagi incidentati e/o traumatizzati nonché del canile sanitario del Comune di Bari in via dei Fiordalisi (già via Milella)”* che ha sostituito il precedente schema di convenzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.938 del 30.12.2016;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n.2019/03499 del 22.03.2019, divenuta esecutiva in data 12.04.2019 è stata rinnovata la Convenzione in parola prevedendo un incremento del contributo erogato. Il suddetto contributo massimo da corrispondere, quindi, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, è stato così determinato:

a) Gestione mensile ordinaria canile sanitario € 2.200,00 mensili;

b) gestione pronto soccorso cani randagi e vaganti € 2.000,00 mensili;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.262 del 21.05.2020, che qui si intende integralmente richiamata, è stato disposto di autorizzare di integrare e modificare la

convenzione disciplinante i rapporti con la suddetta Associazione nella gestione temporanea del canile sanitario comunale e del pronto soccorso dei cani vaganti traumatizzati e/o incidentati, stabilendo le relative clausole e condizioni, ed in particolare quanto segue: *“omissis... 2) la previsione di un rimborso spese fino all’80% delle spese effettivamente sostenute e documentate, ma comunque nei limiti di un tetto massimo trimestrale non superiore ad €14.100,00 unificato per le attività di gestione del Canile sanitario e del Pronto soccorso cani randagi e vaganti traumatizzati e incidentati l’Associazione avrà diritto trimestralmente alla quota parte dell’importo previsto maturata nel periodo di riferimento.....omissis...”* nonchè è stata prevista *“in €56.400,00 la spesa annuale quale contributo massimo da erogare per le attività di gestione del Canile sanitario e del Pronto soccorso cani randagi e vaganti traumatizzati e incidentati, comprensiva di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali se dovuti;*

- con Determinazione Dirigenziale n.2020/06246 del 22.05.2020 veniva approvato lo Schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Bari e l’Associazione Nati per Amarti Onlus per la gestione temporanea del Canile Sanitario del Comune di Bari in via dei Fiordalisi e del Pronto Soccorso dei cani randagi e vaganti incidentati e/o traumatizzati, secondo le clausole e condizioni autorizzate con Deliberazione di Giunta Comunale n.262 del 21.05.2020 e dato atto di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione con efficacia dal 01.06.2020 al 30.09.2020;

- la suddetta Convenzione è stata successivamente rinnovata agli stessi patti e condizioni dapprima con Determinazione Dirigenziale n. 2020/11623 del 04.10.2020 sino al 30.09.2021, successivamente con Determinazione Dirigenziale n.2021/12836 del 30.09.2021 sino al 30.09.2022, con Determinazione Dirigenziale n.2022/14201

del 19/10/2022 sino al 30.09.2023, con Determinazione Dirigenziale n. 15509/2023

del 10.10.2023 sino al 30.09.2024 ed, infine, con Determinazione Dirigenziale n.

17065/2024 del 31.10.2024 sino al 30.09.2025;

- che con PEC acquisita agli atti di Ufficio al prot. n. 319049 del 16.09.2025

l'Associazione Nati per Amarti, nel riscontrare la nota prot. n. 313673

del'11.09.2025, forniva la propria disponibilità allo svolgimento delle attività

previste dalla Convenzione in argomento per il periodo 01.10.2025 – 30.09.2026,

agli stessi patti e condizioni;

- con nuova Ordinanza contingibile ed urgente n. 2923 del 02.10.2025 a tutela della

salute e della pubblica incolumità, il Sindaco ha disposto, fra l'altro, di prorogare

“fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione

del gestore del Canile sanitario e annesso parco rifugi, e comunque non oltre il

30.09.2026, all'associazione Nati per Amarti OdV la gestione temporanea del

Canile sanitario comunale e annessi rifugi, in via dei Fiordalisi, e la gestione dei

rapporti con la clinica specializzata incaricata delle cure di Pronto Soccorso di

cani incidentati e/o traumatizzati”;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ la presente Convenzione è

rinnovata fino al 30.09.2026.

RITENUTO NECESSARIO

assicurare continuità al servizio del canile sanitario comunale nonché di pronto

soccorso dal 01.10.2025 fino al 30.09.2026, nelle more della conclusione delle

procedure di gara finalizzate all'individuazione del gestore dei canili/rifugi

comunali.

CONSIDERATO che le somme sono da corrispondere all'Associazione a titolo di

contributo delle spese sostenute per la gestione delle attività innanzi specificate ad

ammontano complessivamente ad €56.400,00 (già impegnate sul Bilancio 2025 e 2026 ed onnicomprensive di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali, se dovuti) per il periodo dal 01.10.2025 al 30.09.2026.

Tutto ciò premesso che fa parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Il Comune di Bari, come sopra rappresentato, affida all'Associazione Nati per Amarti Onlus, che accetta il servizio per il ricovero, mantenimento e assistenza dei cani accalappiati sul proprio territorio nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione Nati per Amarti *OdV* si impegna inoltre a provvedere alla stabilizzazione dei cani randagi e vaganti bisognosi d'intervento di pronto soccorso.

Il servizio consiste in:

1. Servizio di accoglienza cani accalappiati 24/24h.
2. Ricovero dei cani accalappiati e di tutti quelli che per ragioni di necessità devono essere collocati nella struttura in base alla disponibilità dei posti d'accoglienza previsti (n°40 box), fino a un numero massimo di 50 cani.
3. Razionale alimentazione degli stessi e pulizia dei box.
4. Disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature della struttura, costituita da n.40 box, n.5 box infermeria gatti e annesso complesso locali e servizi.
5. Pulizia, disinfezione della Sala Operatoria e ripristino dei luoghi.
6. Manutenzione delle aree verdi circostanti la struttura dei box e dei locali.
7. Stabilizzazione dei cani incidentati randagi e vaganti incidentati o con patologie traumatiche bisognosi di soccorso immediato, tramite strutture veterinarie di fiducia dall'Associazione Nati per Amarti e avallate dalla ASL.

Gli interventi chirurgici specialistici posti in essere dalla struttura sanitaria privata

individuata dall'Associazione e avallata dalla ASL (giusta nota prot.

n.190289/UOR9 del 22.08.2017) consisteranno in:

- visita clinica;
- diagnostica per immagini;
- indagini collaterali (esami ematobiochimici preoperatori);
- degenza dell'animale post – operatoria necessaria.

Gli interventi sono effettuati esclusivamente su mandato del Servizio Veterinario

ASL e potranno essere eseguiti nell'intero arco delle 24 ore (24/24h).

Gli animali da sottoporre ad interventi di chirurgia specialistica sono

accompagnati presso la struttura sanitaria dai rappresentanti del Servizio

Veterinario ASL BA o loro delegati, con propri mezzi.

La consegna dei cani randagi e vaganti incidentati o con patologie traumatiche da

visitare, ricoverare od operare è effettuata da un operatore incaricato del Servizio

Veterinario ASL BA e può avvenire in qualsiasi orario della giornata.

8. Assistenza veterinaria agli animali già ricoverati nel canile sanitario tramite

veterinari di fiducia dell'Associazione Nati per Amarti Onlus, per tutto quanto

non previsto dagli obblighi previsti per la ASL dalla D.G.R. n.1223/13 e dalla

L.R. n.2/2020.

9. Approvvigionamento farmaci e somministrazione degli stessi e terapie prescritte

in ordine a quanto previsto ai punti 6) e 7).

10.Approvvigionamento farmaci e somministrazione degli stessi e terapie prescritte

a tutti i cani in dimissione dalle cliniche e dalla ASL.

11.Attività giornaliera di sgambamento dei cani e socializzazione.

12.Assistenza ai medici veterinari della ASL durante le operazioni di

microchippatura, vaccinazione, somministrazione vermifughi, prelievi ematici, applicazione antiparassitari.

13.Assistenza agli operatori della ASL per il ritiro e consegna dei cani da sottoporre ad intervento di sterilizzazione chirurgica.

14.Nel caso in cui faccia ingresso in struttura un cane di proprietà:

- trasmissione tempestiva alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità del verbale di accalappiamento dell'animale, sottoscritto dalla Polizia Locale di Bari;
- ricerca attiva del proprietario dell'animale;
- trasmissione tempestiva alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità del verbale di riconsegna dell'animale al legittimo proprietario, con l'indicazione dell'importo delle spese sostenute per il mantenimento dello stesso.

15.Reimmissione sul territorio dei cani sul territorio di provenienza, giusta O.S. n.2009/00097 del 30.01.2009.

16.Lavaggio e toelettatura dei cani.

17.Trasporto a proprie spese dei cani adottati fuori Regione.

18.Affidamento in famiglia dei cani presenti in struttura.

19.Accoglienza dei cuccioli (cani) ritrovati sul territorio e che necessitano di cure.

20.Apertura al pubblico garantita tre giorni alla settimana e su appuntamento per specifiche esigenze individuali. L'Associazione avrà cura di indicare all'ingresso del rifugio/canile i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

21.Tutte le informazioni relative ai cani oggetto di intervento di pronto Soccorso verranno rilasciate solo ed esclusivamente al gestore, al Comune ed agli Organi di Polizia Giudiziaria. Al fine di non intralciare e/o interferire con le attività di prestazione sanitaria, nelle cliniche/strutture sanitarie non sarà consentita la visita dei cani in degenza da parte dei segnalanti e la discussione dei casi clinici.

Art.2

L'Associazione, nella persona del suo Legale Rappresentante, si impegna altresì a garantire i seguenti servizi, nella struttura in via dei Fiordalisi per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione:

1. nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo due pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata), che deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile.
2. La pulizia e il lavaggio dei box devono essere effettuati quotidianamente; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera e d'estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, in base alle necessità.
3. Devono essere prestate le eventuali cure veterinarie, (compresi i trattamenti contro ectoparassiti, pulci, zecche). A tal fine la Associazione deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista, al quale deve segnalare i cani che necessitano di cure. In particolare, il veterinario deve provvedere a:
 - diagnosi e conseguente trattamento – anche chirurgico- di malattie;
 - pronto soccorso;
 - eventuale eutanasia, se necessario;
 - consulenze relative alle necessità nutrizionali.
4. Tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nel presente accordo, sono a carico dell'Associazione.

Art.3

L'Associazione deve garantire la cessione a titolo gratuito dei cani a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L.281/91 che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi e nel rispetto delle condizioni previste dall'art.9 della L.R. n.2/2020.

È previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Art.4

Il canile sarà visitabile al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- sabato dalle ore 12.00 alle ore 17.00;
- domenica dalle ore 11.00 alle 13.00.

La restituzione dei cani di proprietà è possibile, previo appuntamento, ogni giorno dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

Il Comune si riserva di visitare in qualunque momento, tramite suo incaricato, il canile al fine di verificare il corretto trattamento dei cani ospitati e la loro esistenza in vita.

Art.5

Nel canile sanitario non possono essere introdotti soggetti diversi dai cani accalappiati o il cui ingresso non venga autorizzato dalla ASL, né i cani ceduti dai proprietari.

Il responsabile del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Bari. Sul registro devono essere annotate: la data di ingresso, la provenienza, la data e motivazione di uscita, il sesso, il colore del

mantello, la distinzione fra cucciolo e cane adulto, la razza, il numero di microchip ed eventuali note. Dovrà essere allestito ed aggiornato archivio fotografico dei cani registrati. Le strutture ove sono svolte le attività in argomento sono assoggettate alla vigilanza esercitata dai Servizi Veterinari della ASL e dal Comune per quanto di competenza.

Art.6

Sulla Associazione incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di polizia veterinaria, per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti in riferimento alle attività in oggetto.

Art.7

E' fatto divieto all'Associazione di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte delle attività oggetto della presente convenzione, sotto pena di immediata risoluzione della stessa e del risarcimento degli eventuali danni.

Art.8

Il Comune ha diritto di porre a carico dell'Associazione penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti e accordi o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato da quanto riconosciuto a titolo di contributo.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento dei reciproci impegni ed obblighi assunti con il presente atto.

Il Comune ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche, anche senza preavviso, presso il canile, disporre sopralluoghi e richiamare al rispetto dei presenti obblighi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comune può richiedere ulteriori accertamenti e verifiche nel caso ritenga opportuno controllare le modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro;
- incuria nella tenuta dei locali e delle attrezzature;

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di €50,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione del presente accordo, quali:

- insufficienza di nutrimento agli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del concessionario);
 - detenzione dei cani in luogo diverso dal canile sanitario;
 - inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione dei cani ai proprietari;
 - irregolarità sostanziale nella tenuta del registro;
 - rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture e della corretta esecuzione del servizio;
 - rifiuto di far accedere i rappresentanti del Comune o i Veterinari della ASL
- comporteranno il pagamento delle seguenti penali:
- €50,00 quale prima contestazione;
 - €150,00 quale seconda contestazione;
 - €300,00 quale terza contestazione.

Fermi restando gli eventuali illeciti derivanti da tali comportamenti, che verranno valutati anche dal Servizio Veterinario della ASL, l'inosservanza delle norme

generali di cui al successivo art.17 sarà sanzionabile alla luce della gravità delle violazioni accertata in ogni singolo caso.

Art.9

Il Comune può richiedere la risoluzione dell'accordo, senza che ciò comporti oneri per il contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa determinazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, in ottemperanza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni di cui al presente atto;
- d) nei casi di cessione non autorizzati dal Comune;
- e) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte, notificata regolarmente;
- f) in caso di revoca stabilita dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Art.10

L'Associazione assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente accordo, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'Associazione è tenuta all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art.11

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi, il Comune, salvo

quanto disposto nell'art.9 della presente Convenzione, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo più opportuno, a spese dell'Associazione, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività di gestione del canile sanitario, ove l'Associazione appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art.12

Il contributo, è soggetto alla disciplina stabilita dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.122/91, in particolare artt.9,10-11, e dal D.Lgs. n.117/2017 , art.56.

In particolare, è previsto un rimborso spese fino all'80% delle spese effettivamente sostenute e documentate, ma comunque nei limiti di un tetto massimo trimestrale non superiore ad €.14.100,00 unificato per le attività di gestione del Canile Sanitario e del Pronto Soccorso dei cani randagi/vaganti traumatizzati e incidentati.

L'Associazione avrà diritto trimestralmente alla quota parte dell'importo previsto maturata nel periodo di riferimento; fa fede la data del documento fiscale prodotta per la rendicontazione della spesa.

La documentazione per la rendicontazione relativa alle prestazioni sanitarie dovrà riportare, per ciascuna prestazione, a cura del responsabile della struttura sanitaria incaricata, i riferimenti del cane a cui è stata applicata, la data e la ricorrenza per cui la stessa è stata erogata.

La suddetta richiesta di contributo dovrà essere accompagnata da una relazione per il periodo di riferimento sullo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione afferenti la gestione del canile sanitario e del pronto soccorso dei cani vaganti e/o traumatizzati e dovrà essere corredata da idonea rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute.

Resta pertanto, ad esclusivo carico del Soggetto ogni spesa sostenuta priva d'idonea documentazione giustificativa.

Resta fermo che tutte le spese eventualmente sostenute per animali incidentati di proprietà di privati cittadini non possono essere, in alcun caso, in capo al Comune e saranno addebitate ai relativi proprietari.

Per il periodo di durata del presente accordo, dal 01.10.2025 al 30.09.2026, è previsto un tetto massimo di spesa pari ad €.56.400,00 comprensiva di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali se dovuti, nel rispetto delle suddette clausole e condizioni.

Art.13

Gli effetti della presente Convenzione avranno **validità dal 01.10.2025 fino al 30.09.2026**; tuttavia, la gestione cesserà di avere efficacia anticipatamente, ove si concluda prima di detto termine, la procedura di gara per individuare il gestore del canile sanitario comunale di via dei Fiordalisi, che provvederà tra l'altro alla gestione del pronto soccorso cani vaganti.

Art.14

Tutte le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione, sono a carico dell'Associazione Nati per Amarti.

Art.15

A dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle attività prestate, l'Associazione dovrà conservare, per la durata del presente accordo, per l'esibizione al Comune, i documenti di seguito elencati:

- 1.** copia dei verbali di accalappiamento, a certificazione della data di entrata indicata in registro;
- 2.** fatture delle strutture veterinarie di fiducia dell'Associazione Nati per Amarti che

sono intervenute sui cani randagi e vaganti incidentati o con patologie traumatiche bisognosi di soccorso immediato;

3. registri di carico e scarico degli animali;

L'Associazione, inoltre, dovrà fornire al Comune, idonea documentazione atta a dimostrare di essersi convenzionata con una struttura veterinaria per le prestazioni sanitarie necessarie e non rientranti nelle competenze del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, giusta artt.14-15 c.1 della L.R. n.2/2020, ottenendo dalla medesima struttura veterinaria prezzi più economici rispetto a quelli di mercato che ordinariamente la stessa struttura applica agli utenti comuni.

Art.16

Con riferimento alle clausole attinenti l'aspetto prettamente gestionale del rapporto tra il Comune e l'Associazione, sono fatte salve le disposizioni generali, anche contrastanti con la presente convenzione, che verranno eventualmente adottate in via regolamentare dal Comune e che entrambe le parti si impegnano fin da ora a rispettare.

Art.17

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale.

Art.18

Per ogni controversia, si considera competente esclusivamente il Foro di Bari.

Art.19

L'Associazione in qualità di soggetto esterno è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., dei regolamenti attuativi e Reg. U.E. 679/2016 e s.m.i.; non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in

possesso in virtù della presente convenzione.

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e in tal senso deve predisporre e conservare presso la struttura del canile il DVR (Documento di valutazione dei Rischi).

Art.20

La presente convenzione non è soggetta ad IVA e ad imposta di bollo in quanto la prestazione è effettuata da associazione di volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del D.Lgs n.117/2017.

Il presente accordo, che si compone di n.20 articoli e n.16 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto come di seguito.

Il Rappresentante del Comune di Bari

Per l'Associazione

Il Direttore della Ripartizione

Il legale rappresentante

(Dott. Ing. Antonio Toritto)

(Dott.ssa Patrizia Giaquinto)

Firmato digitalmente da Pietro Luciannatelli in data 01/12/2025